

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA

***** **

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
INTERNI

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 29 DEL 27.3.2003

(testo integrato con le modifiche apportate con delibere del consiglio comunale n. 26 del 29 marzo 2004 e n. 33 del 26 aprile 2005)

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, di seguito indicato come "decreto", disciplina l'applicazione nel Comune di Castiglione del lago della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati individuati con delibera C.C. n. 35 del 29/05/1998, di seguito indicata come tassa.

2. Per le varie definizioni di rifiuto si rimanda all'art. 7 del D.Lgs 22/97 e successive modifiche, al regolamento del servizio ed al capitolato di appalto del servizio.

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel decreto 507.

TITOLO I

ART. 2

ELEMENTI DEL TRIBUTO

ZONE DI APPLICAZIONE

1. 1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, individuati dal regolamento del servizio di nettezza urbana ,nonchè dalle planimetrie ivi allegate. In ogni caso la tassa si applica per intero se i locali e le aree distano meno di ml. 350 dal più vicino punto di raccolta. In tal senso vale quanto detto al successivo art.3, co.2.
2. Anche in assenza della delimitazione di cui al comma precedente la tassa è dovuta qualora il servizio di raccolta sia effettuato di fatto nella zona.
3. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta a partire dal 1 gennaio 1996 nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 3, comma 3,
4. Nelle zone esterne al centro abitato ove lo svolgimento del normale servizio è specificatamente limitato con apposite delibere a periodi stagionali il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio.

ART. 3

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

- i. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.
2. Per gli edifici abitativi, individuabili secondo quanto disposto dalla legge come abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato, pure se privata e non soggetta ad uso pubblico.
3. Nelle zone nelle quali la raccolta dei rifiuti non è effettuata in regime di privativa, fermo restando l'obbligo per gli occupanti o detentori degli insediamenti di depositare i rifiuti urbani interni ed equiparati da essi prodotti nei contenitori vicini, la tassa è dovuta in misura ridotta sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile del più vicino punto di raccolta rientrante in zona servita secondo le seguenti modalità:
 - a) 30% della tariffa ordinaria se la distanza è inferiore a 5 km
 - b) 25% della tariffa ordinaria se la distanza è superiore a 5 km.
4. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tassa.

ART. 4

GETTITO DELLA TASSA E COSTO DEL SERVIZIO

1. Salvo diversa determinazione approvata in sede di deliberazione del bilancio di previsione il gettito complessivo della tassa deve tendere a coprire, secondo i criteri stabiliti dal decreto, il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati.
2. (abrogato)
3. Dall'importo differenziale derivante dall'applicazione del comma precedente è dedotto, per effetto di quanto previsto nel 3° comma dell'art. 61 del d.lgs. 507/93 un ammontare pari alle entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime

secondarie, diminuito di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti dei singoli utenti ai sensi dell'art. 67, comma 2 dello stesso decreto.

4. Nel calcolo del costo non devono essere incluse le spese specifiche e generali di gestione del tributo, né quelle sostenute con Fondi Regionali, Provinciali o Comunitari.

5. Il gettito complessivo da assumere ai fini della copertura di cui al comma I è dato dalla somma della tassa annuale iscritta nei ruoli emessi nel corso dell'esercizio per l'anno di competenza, con esclusione di addizionali, interessi e penalità, e dell'entrata figurativa corrispondente all'importo delle agevolazioni eventualmente previste.

ART. 5

SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL SERVIZIO

I. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, diritto di abitazione, detenzione di fatto occupi, detenga o conduca locali od aree scoperte di cui al precedente art. 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento tributario.

2. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato o sottoscritto la denuncia.

3. In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali ovvero per un periodo stagionale oppure sia affittato senza un regolare contratto di locazione obbligo di corrispondere la tassa è del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli indicati.

4. Per i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile, a partire dalla data fissata dal decreto, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree di uso esclusivo.

ART. 6

LOCALI TASSABILI

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa si considerano locali tassabili in relazione alle superfici utili:

a) tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quelli di cui al successivo art. 10;

b) i vani secondari od accessori di quelli di cui alla precedente lett. A), nonché quelli delle costruzioni costituenti pertinenze o dipendenze di altre, anche se interrato o separate da queste, al cui servizio siano destinate in modo permanente o continuativo o con le quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;

c) il vano scala.

2. A titolo esemplificativo si elencano: locali principali ed accessori delle abitazioni civili (camere, sale, cucine, ingressi, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni ecc.); pertinenze di abitazioni civili (rimesse, garage, fondi, cantine, serre ecc.); vani principali ed accessori adibiti a studi professionali, all'esercizio di arti, ad esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie,

collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, birrerie. paninoteche, pasticcerie, ad esercizi commerciali, a edicole, chioschi stabili, a posteggi nei mercati coperti, a circoli, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività); tutti i vani di collegi, convitti, scuole, istituti di educazione, delle sedi di associazioni culturali, politiche, sportive ecc., di organizzazioni sindacali, di enti di assistenza e di patronato, delle A. S. L., delle stazioni; locali delle imprese industriali, dei laboratori artigianali locali destinati ad attività commerciali, agricole o di produzione di servizi (compresi tutte le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o a depositi di materiali, gli uffici, i depositi, i magazzini ecc.); i vani e le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico degli impianti sportivi coperti.

ART. 7

AREE TASSABILI

1. Si considerano aree tassabili:

- a) le aree scoperte operative, cioè adibite a qualsiasi uso o destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività (quali a titolo esemplificativo le aree adibite a campeggi, a posteggi e parcheggi, a dancing, a cinema, a banchi di vendita all'aperto, a distributori di carburante e ai relativi accessori fissi (compresi i servizi complementari quali servizi igienici, punti di vendita, nonché l'area scoperta visibilmente destinata a Servizio degli impianti);
- b) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori;
- c) le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile occupata o detenute in via esclusiva dai soggetti passivi.

ART. 8

PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO

1. Le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti ai sensi dell'art. 62 del decreto sono escluse dalla tassazione, comprese quelle coperte e a verde.

ART. 9

LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
- 2.1 locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se non rientrano nella fattispecie di cui al successivo art. 10 co.2 lett a).
- 3.1 locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

ART. 10

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON TASSABILI

1. Non sono soggetti alla tassa:

- le aree scoperte o pertinenziali o accessorie di civili abitazioni incluse le superfici adibite a verde anche per la parte eccedente i 200 metri quadrati.

- i locali e le aree che per loro caratteristiche (natura e assetto delle superfici) o per destinazione (uso delle superfici) non possono produrre rifiuti o ne producono in quantità irrilevante

- i locali e le aree inutilizzati nonché quelle che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità immediata, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, qualora ciò sia indicato nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora tali circostanze non siano obiettivamente riscontrabili;

- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di progettazione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

2. Pertanto sono da ritenersi in condizione di non assoggettabilità alla tassa:

a) unità immobiliari non allacciati a servizi a rete e prive di mobili e suppellettili ovvero locali di cui si dimostri comunque il permanente stato di non utilizzo, dietro verifica dell'Ufficio Tributi;

b) i ripostigli, i solai, le soffitte, i sottotetti e simili, limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a mt. 1,50 nei quali non è possibile la permanenza;

c) i locali e/o le aree per la parte di essi utilizzati in tutto o in parte per il deposito di legna, carbone e simili;

d) i locali delle case coloniche, non destinati ad uso abitativo o utilizzati per l'esercizio dell'impresa agricola, nei quali si producono rifiuti non assimilati agli urbani, locali ed aree limitatamente alla parte destinata a rimessa di attrezzi agricoli nonché le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle case suddette;

e) le unità immobiliari non agibili, purché risultanti da idonea documentazione, e quelle per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;

f) i locali a celle frigorifero, i locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione);

g) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici, i vani ascensori;

h) i locali e le aree, o parte di essi, in cui si formano rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, ivi inclusi i locali delle strutture sanitarie;

i) i locali e le aree utilizzate direttamente dal comune per fini istituzionali;

l) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi gli annessi locali ad uso diverso dal culto in senso stretto;

m) le superfici degli impianti sportivi, di palestre o di scuole di danza, utilizzati esclusivamente per la pratica agonistico sportiva;

n) le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per lavanderia e simili;

o) aree utilizzate per il deposito di veicoli da demolire e/o di pezzi ricavati dalla demolizione;

p) i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti;

q) i locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a circuito chiuso.

3. Per situazioni non contemplate nel comma precedente si fa ricorso a criteri di analogia.

4. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano l'esclusione dal tributo comporta l'inversione dell'onere della prova carico dell'utente.

TITOLO II

TARIFFAZIONE

ART 11

TARIFFE

1. L'Amministrazione comunale determina annualmente le tariffe unitarie della tassa in misure tali da garantire il rispetto della percentuale di copertura determinata ai sensi dell'art. 4. Spetta alla giunta determinare le tariffe unitarie tenuto conto dell'articolazione delle categorie dei locali e delle aree nel rispetto del criterio di cui all'allegato A) annesso al presente regolamento del quale costituisce parte integrante. Le tariffe vengono pertanto ricondotte alla casistica di produzione di rifiuti urbani determinata da situazioni che comportano una fruizione del pubblico servizio che deve trovare equo corrispettivo nella tassa.
2. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree tassabili.
3. In caso di mancata deliberazione nel termine annuale previsto dalla legge, si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso.

ART. 12

CONTENUTO DELL'ATTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. L'annuale deliberazione tariffaria deve contenere, oltre a quanto previsto dall'art. 69, co. 2 del decreto, i seguenti elementi:
 - a) la condizione finanziaria del comune;
 - b) il gettito consuntivo previsionale della tassa ed il corrispondente minor gettito valutabile in conseguenza delle agevolazioni da iscrivere in bilancio come autorizzazione di spesa;

ART. 13

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SCOPERTE

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree scoperte sono classificati nelle categorie e sottocategorie di cui all'allegato 3) annesso al presente regolamento di cui costituisce Parte integrante. Esse sono individuate in base alla omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di ciascun locale o area secondo i criteri di cui all'allegato A).
2. Ai fini della individuazione della categoria e sottocategoria si ha riguardo al principale uso cui sono adibiti i locali e le aree da parte del soggetto tassabile.

ART. 14

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La tassa, fatte salve le diverse disposizioni di legge, è annuale ed è dovuta per l'intero anno anche se i locali vengono temporaneamente chiusi ovvero se l'uso stessi o delle aree scoperte tassabili viene momentaneamente sospeso.
2. Ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione

debitamente accertata. La presentazione all'ufficio tributi della dichiarazione di cessazione sottoscritta dalla proprietà, attestante che il locale od area sono stati rilasciati dall'occupante o detentore liberi e vuoti da persone e cose, costituisce valido accertamento di avvenuta cessazione.

3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia ovvero, se ancora non versata, allo sgravio con medesima decorrenza, da effettuarsi con apposita annotazione sulla cartella esattoriale e da comunicare al concessionario della riscossione. L'abbuono peraltro non compete in caso di mancata denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui cessa l'occupazione, salvo che il tributo sia stato assolto da altro contribuente subentrante.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
- in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

ART. 15

COMMISURAZIONE DELLA TASSA E DELLA SUPERFICIE E LIMITI DI RIDUZIONE TARIFFARIA

1. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile alla superficie utilizzata in via esclusiva a tal fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata

2. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto nell'albo professionale), ovvero da misurazione diretta sul filo interno dei muri. La superficie risultante è computata per intero, fatte salve le riduzioni previste dalla legge o dal regolamento.

3. La superficie delle aree scoperte, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale.

4. Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ai fini della tassazione, sono computate in ragione della parte effettivamente utilizzata e potenzialmente in grado di produrre rifiuti in quantità apprezzabile

5) il caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero tossici e nocivi, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente o, comunque, sussistano problemi per la sua detenzione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali a lato indicate:

a) negozi di parrucchiera	50%
b) ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	50%
c) lavanderie a secco e tintorie non industriali	40%
d) officine per riparazione di auto, moto e macchine agricole, autocarozzerie e gommisti	30%
e) officine di carpenteria metallica,	70%
f) elettrauto	65%
g) caseifici, cantine vinicole	30%
h) falegnamerie, verniciatori in genere, smalterie, ceramiche	70%
i) tipografie, stamperie, vetrerie	75%
l) laboratori fotografici, di materiali plastici e vetroresine	75%

6. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 5), sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.

7. Ai fini dell'applicazione della tassa a carico degli esercenti di distribuzione di carburanti:

a) sono escluse dalla commisurazione della superficie tassabile:

- le aree non utilizzate, nè utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile,

- le aree su cui insiste l'impianto di autolavaggio degli automezzi,

- le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio;

b) sono commisurate separatamente, perché autonomamente tassabili:

- le aree utilizzate per la sosta di autoveicoli di terzi, da includere nella categoria comprendente i parcheggi,

- i locali e le aree scoperte destinati ad un uso diverso da quello proprio della stazione di servizio, da includere nella categoria cui appartiene l'attività esercitata in tali locali e su tali aree.

8. In sede di commisurazione della superficie complessiva tassabile, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano mentre quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato superiore.

9. Nel caso di contestuale spettanza a favore del soggetto tassabile di più agevolazioni e riduzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, la misura massima complessiva di riduzione della tariffa applicata non può superare l'80% della stessa.

ART. 16

LOCALI ED AREE DESTINATI AD ATTIVITA' STAGIONALI

1. Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a sei mesi l'anno ovvero ad uso non continuità, ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta di un terzo.

2. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione, unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo. L'ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

ART. 17

RIDUZIONI DI TARIFFA PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Le tariffe si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:

a) abitazioni con un unico occupante: per la superficie eccedente q. 40 riduzione di 1/3;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune riduzione 20%

c) abitazioni di utente che, nelle condizioni di cui alla precedente lett.b), risieda o dimori all'estero per più di sei mesi l'anno, a condizione che presenti attestazione probatoria rilasciata dalle autorità consolari del Paese estero di residenza o dimora, ovvero la certificazione di iscrizione nello schedario degli italiani residenti all'estero (AIRE). riduzione 20%.

2. E' unico occupante colui che, da solo, dimora abitualmente nell'unità abitativa, indipendentemente dalla iscrizione anagrafica. Tale situazione di fatto è accertata dall'Ufficio Polizia Municipale.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano retroattivamente a decorrere dalla data di perdita dei requisiti richiesti.

ART. 18

APPLICAZIONI DELLE RIDUZIONI

1. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui al presente regolamento sono concesse su specifica richiesta e sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. In ogni caso, al fine di favorire l'attività di accertamento, la richiesta di riduzione viene accolta solo se le aree ed i locali sono già stati censiti a seguito dell'acquisizione delle planimetrie catastali o di misurazione diretta.

2..Annualmente il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta motivata da esigenze di bilancio, può deliberare la sospensione per l'esercizio successivo delle riduzioni di cui al precedente art. 17, comma I lett. a) e b).

ART. 19

ESENZIONI

1. L'onere relativo alla tassa per i locali ad uso abitazione occupati direttamente da persone, sole o riunite in nuclei familiari nullatenenti o in condizioni di accertata indigenza, tali per cui il nucleo è assistito in modo costante dal Comune può essere non preteso, su richiesta dell'interessato, interamente o parzialmente a seguito di specifico procedimento dell'amministrazione e compatibilmente al relativo stanziamento di bilancio di cui al successivo art. 21.

2. L'esenzione soggiace alla seguente disciplina:

l'assistenza del Comune deve essere comprovata con attestazione dell'ufficio Servizi Sociali che deve essere annualmente trasmessa all'Ufficio tributi in tempo utile per la formazione del ruolo.

b) il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esclusione,

c) nel caso che in corso d'anno le condizioni necessarie per l'esenzione vengano a cessare l'interessato dovrà presentare denuncia all'ufficio tributi e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono cessate le condizioni,

d) in caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

ART. 20

ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Applicando una riduzione percentuale delle tariffe unitarie si determina quanto segue:
- a) la tassa è ridotta del 50%o' relativamente ai locali delle istituzioni scolastiche, pubbliche e private;
 - b) la tassa è ridotta del 50% per i locali condotti da istituti di beneficenza o da organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà.

ART. 21

COPERTURA DELLE ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. A partire dal bilancio preventivo in cui entreranno in vigore le esenzioni e le agevolazioni di cui agli artt. 19 e 20 del regolamento è individuato, nella parte della 'spesa' un apposito capitolo dotato di uno stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e quello delle agevolazioni suddette concesse.

ART. 22

RIDUZIONE A FRONTE DI RISPARMIO DI COSTI

1. La tassa è ridotta nei casi di cui all'art. 67, co. 2 del decreto comprovati a consuntivo in base a documentazione commerciale o prescritta ai fini ambientali e per coloro che aderiscono al servizio di raccolta differenziata del cartone. Tale riduzione, comunque, non può eccedere il 40% della tariffa ordinaria.
2. L'entità della riduzione è determinata nel suo complesso in misura pari ai 2/3 del contributo annuale versato al Comune dai Consorzi obbligatori nazionali per la raccolta ed il recupero dei rifiuti d'imballaggio relativamente alle attività del comma 1, aumentata dell'eventuale risparmio di costi di esecuzione del servizio specifico.
3. La riduzione della tassa viene calcolata e rimborsata per ciascun soggetto avente diritto in base alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti sulla base di apposita certificazione prodotta dal soggetto gestore del servizio ed in proporzione alla superficie potenzialmente in grado di produrre il rifiuto oggetto del contributo.
4. La sussistenza delle condizioni per la concessione delle agevolazioni di cui al comma deve essere comprovata da specifica dichiarazione che gestisce il servizio.

Art. 22 bis

INCENTIVO PER CONFERIMENTI ALLE ISOLE ECOLOGICHE

1. Allo scopo di premiare i cittadini soggetti passivi d'imposta iscritti a ruolo nella categoria "abitazioni civili" che conferiscono frazioni di rifiuti separate alle isole ecologiche rispetto a coloro che conferiscono i rifiuti in maniera indifferenziata nei normali cassonetti di raccolta viene istituito un incentivo sotto forma di riduzione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani che presenti le seguenti caratteristiche:
 - penalizzi chi conferisce quantità scarse frequentando solo saltuariamente l'isola ecologica;
 - incentivi in modo proporzionale le quantità di rifiuti differenziate oltre certi limiti minimi;
 - tenga in considerazione la tipologia dei materiali conferiti, attribuendo una maggiore importanza a quelli con più elevato ritorno economico e maggiore impatto ecologico;
 - preveda un limite massimo onde far sì che venga addebitata al cittadino la quota della tassa destinata a coprire i costi fissi e generali che comunque tutti devono sostenere.
2. L'incentivo è strutturato a fasce graduato sulla base della quantità di rifiuti differenziati conferiti all'isola ecologica ponderata per dei coefficienti qualitativi che tengano in debita considerazione, da un lato, l'importanza economica del materiale legata alle sue effettive possibilità di recupero e dall'altro le esigenze ecologiche volte ad evitare la dispersione di rifiuti particolarmente inquinanti.
3. I coefficienti di ponderazione qualitativa per i vari tipi di materiale sono così definiti:

- CARTA	1,0
- FERRO	0,3
- PLASTICA	3,0
- VETRO	0,5

- INGOMBRANTI 0,03
- OLI VEGETALI 1,0
- PILE 1,0
- CONTENITORI T. & F. 1,0

4. L'incentivo, in relazione alla quantità ponderata di rifiuti conferita da ogni singolo soggetto passivo d'imposta come individuato al comma 1, assume la seguente configurazione:

- da 0 a 149,9 kg. ponderati euro 0
- tra 150 e 499,9 kg. ponderati euro **0,10845/Kg.** per l'intera quantità conferita
- 500 e oltre kg. ponderati euro **54,23**

5. Per poter usufruire dell'incentivo a ciascun soggetto passivo viene consegnata un'apposita carta magnetica da utilizzare in sede di conferimento dei rifiuti alle isole ecologiche. La quantità di rifiuti conferita sulla base della quale è quantificato l'incentivo viene certificata per ciascun soggetto dalla società che gestisce il servizio entro il mese di gennaio successivo all'anno d'imposta cui l'incentivo si riferisce.

6. Le modalità di corresponsione dell'incentivo vengono disciplinate dal funzionario responsabile del tributo con propria determina.

7. A decorrere dall'anno 2004 l'incentivo viene corrisposto anche ai contribuenti che nei due anni d'imposta precedenti non hanno raggiunto per ciascun anno il limite minimo di 150 Kg ponderati e che lo raggiungono sommando i quantitativi parziali dei due anni. I quantitativi conferiti in ciascun anno d'imposta possono essere calcolati una sola volta e i due anni considerati devono essere consecutivi.

ART. 23

RIDUZIONE DELLA TASSA PER MOTVI DI SERVIZIO

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata da privativa di cui al precedente art. 2 comma I che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto con grave violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana e del capitolato di appalto del servizio, nella zona ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione della tassa dovuta del 60% nel caso in cui:

- a) i contenitori non rispettino le distanze massime previste nel regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani;
- b) non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita;
- c) i contenitori risultino insufficientemente dimensionati in relazione alle esigenze ordinarie della zona servita.

2. Costituiscono ipotesi di grave violazione delle prescrizioni del regolamento di servizio:

- il dovere conferire i rifiuti in punti di raccolta distanti più di 1 km. rispetto alle prescrizioni del regolamento del servizio;
- la periodicità della raccolta ritardata di almeno 3 giorni rispetto ai prelievi previsti dal regolamento del servizio;
- la capacità dei contenitori ridotta di almeno 1/3 a quella stabilita.

3. La riduzione decorre dal mese successivo alla data di comunicazione da parte dell'utente per raccomandata all'ufficio tributi e al gestore del servizio della carenza riscontrata ed è concessa alle seguenti condizioni:

- che le circostanze giustificative della riduzione si siano prodotte da almeno IO giorni in maniera continua e non occasionale, non dipendano da temporanee esigenze di espletamento del servizio e siano attestate dal gestore del servizio;

- che il servizio non sia regolarizzato entro i 30 giorni successivi alla data della comunicazione ai gestore, ove per regolarizzazione si intende il non ripetersi del disservizio in tempi ravvicinati.

4. La concessione della riduzione darà luogo ad un abbuono del tributo in forma di rimborso o sgravio e sarà applicato proporzionalmente alla durata dell'interruzione o del mancato svolgimento del servizio ovvero della durata del disservizio.

5. Il responsabile dell'ufficio tributi deve consegnare immediatamente copia della segnalazione pervenuta dall'utente al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale. A sua volta non appena regolarizzato il servizio, il responsabile del servizio di nettezza urbana dovrà comunicare il fatto all'Ufficio tributi.

6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione dei tributi.

7. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno e successivamente, previo domanda documentata, può richiedere al Comune la restituzione una quota della tassa pagata, ragguagliata al periodo di interruzione del servizio, che, comunque, non può essere superiore al 70% di quanto dovuto per il periodo considerato.

8. Sino alla entrata in vigore di una nuova disposizione di legge in materia, la decurtazione della tassa di cui al comma I spetta a tutte le attività economiche che, producendo rifiuti in misura tale da eccedere le soglie quali-quantitative previste nel regolamento del servizio determinino eccezionali difficoltà organizzative e finanziarie nell'affrontare il servizio di smaltimento per cui l'amministrazione è costretta ad avvalersi del potere di ordinanza sindacale di cui all'art. 12 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915, per ordinare temporaneamente speciali modalità di smaltimento. La tassa è ridotta solo per le superfici che producono rifiuti assimilati ed avviati al recupero e dietro presentazione di idonea documentazione fiscale ed ai fini ambientali.

ART. 24

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E istituita a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni che è dovuta dagli utenti che, con o senza autorizzazione, detengono o occupano, temporaneamente locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio. In assenza di titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (*dicatio ad patriam*) da parte del proprietario, ovvero da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La tassa è commisurata per ciascun metro quadro di superficie comunque occupata o detenuta.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla categoria di uso corrispondente, maggiorata del 50%.

4. Ai sensi del comma 7 dell'art. 77 del decreto è concessa l'esenzione dalla tassa giornaliera di smaltimento nei casi in cui l'importo da pagare risulti inferiore a Euro 5,00.

5. Il versamento della tassa deve essere effettuato entro il termine previsto per l'inizio dell'occupazione.

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE

ART. 25

DENUNCE

I. In tutti i casi di inizio, variazione di superficie, destinazione o altro elemento comunque influente ai fini dell'applicazione detta tassa o cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree tassabili, anche se in misura ridotta, i soggetti di cui all'art. 5 hanno l'obbligo di fare denuncia all'ufficio tributi che rilascia ricevuta utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune, da compilare in ogni loro parte.

2. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dai relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al comune.

3. La denuncia di inizio dell'occupazione o detenzione - denuncia originaria - deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo alla data d'inizio ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassazione siano rimaste invariate.

4. E' considerata alla stessa stregua della denuncia iniziale anche quella di variazione dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree in aggiunta o comunque diversi o perché diversamente utilizzati rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto a ruolo. Conseguentemente anche per tali locali od aree la nuova tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la diversa destinazione e, in caso di omessa denuncia, trova applicazione il disposto dell'art. 71, comma 1, ultimo capoverso del decreto.

5. La cessazione, totale o parziale, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree deve essere denunciata. La cessazione può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o detenevano locali ed aree per i quali è stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessazione. Comunque, l'abbuono della tassa previsto dalla legge decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione della denuncia di cessazione o di presentazione della nuova denuncia di utenza o di avvenuto accertamento d'ufficio della cessazione.

6. Alla denuncia originaria ed a quella integrativa di occupazione dei locali ed aree non compresi in tale denuncia, deve essere allegata la planimetria catastale dei locali ed aree occupate, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero una planimetria analoga sottoscritta da un tecnico abilitato.

7. La planimetria non è necessaria se i locali e le aree sono già stati censiti e tassati, purché non sussistano variazioni, e per i soli conduttori non proprietari; in questo caso l'Ufficio tributi provvede con verifica diretta.

8 Non sono ritenute valide, ai fini del presente articolo, le denunce che verranno presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse dal presente regolamento.

10. L'erede che continua ad occupare i locali già assoggettati alla tassa a carico del de cuius, ha l'obbligo formale di presentare soltanto la denuncia di variazione relativa ai nominativi degli utenti.

11. La denuncia/richiesta di detassazione può essere prodotta in ogni tempo e produce effetto, salva diversa specifica previsione legislativa o regolamentare, a decorrere dal bimestre solare successivo alla sua presentazione.

12. L'avviso di accertamento di rettifica, notificato e non contestato dal contribuente, sostituisce la denuncia integrativa e legittima l'Amministrazione alla riscossione dei tributi senza aggravio di sanzioni. Rimane però l'obbligo della denuncia di variazione, rispetto a quanto risulta dalla precedente denuncia o accertamento effettuato.

ART. 26

CONTENUTO DELLA DENUNCIA

1. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere tutti i dati di cui all'art 70, comma 3 del decreto, nonché quelli richiesti dal modello comunale di denuncia, fra cui anche l'indicazione del proprietario dell'immobile, se persona diversa dal contribuente, completa delle generalità e dell'indirizzo.
2. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
3. Nel caso di denuncia relativa a locali ad uso abitativo, la stessa deve contenere l'elenco dei dimoranti e conviventi di fatto.
4. Le denunce relative a richieste agevolative devono contenere i titoli che, secondo il richiedente, danno diritto all'agevolazione.

ART. 27

CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. La materia è disciplinata dall'art. 71 del decreto.
2. Gli avvisi di accertamento sono notificati ai contribuenti a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero secondo le altre modalità di legge previste.
3. Le variazioni dell'ammontare della tassa, dovute unicamente a variazioni apportate a tariffe unitarie, non comportano l'obbligo di notificare al contribuente un nuovo avviso di accertamento.
4. Qualora siano stipulate convenzioni con soggetti privati o pubblici come previsto dall'art. 71, comma 4 del decreto, è in ogni caso fatto divieto di concordare onorari o corrispettivi da rapportare al maggiore gettito conseguente agli accertamenti operati.

ART. 28

POTERI DEL COMUNE ED AUTOTUTELA

- I Ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo di cui al precedente articolo il comune, oltre ad esercitare i poteri indicati all'art. 73 del decreto, può:
- a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
 - b) invitare i contribuenti soggetti alla tassa a comparire di persona presso l'ufficio tributi per fornire prove e delucidazioni.
2. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente, indicandone i motivi, può in sede di autotutela provvedere ad annullarlo o a riformularlo previa comunicazione all'interessato. E' inoltre consentita l'iscrizione a ruolo di un importo inferiore a quello che risulta dall'avviso di accertamento notificato e comprendente più annualità delle quali solo alcune riconosciute valide dal Comune.
 3. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detassazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

ART. 29

RISCOSSIONE

1. La riscossione della tassa è effettuata nei modi e tempi stabiliti dalla legge
2. La ripartizione del carico tributario fino ad otto rate è ammessa soltanto:

- su istanza scritta del contribuente;
 - per gravi motivi, che comunque escludano il pericolo di perdita del credito,
 - se il debito riguarda esclusivamente tributi arretrati.
3. La ripartizione è disposta dal funzionario responsabile, con atto nel quale comunque deve essere precisato che il mancato pagamento di una qualsiasi delle rate annulla automaticamente la maggiore rateizzazione concessa e comporta il pagamento in unica soluzione dell'intero debito residuo.
4. Il Comune può stipulare con il concessionario della riscossione apposite convenzioni per agevolare la riscossione del tributo attraverso l'invio di avvisi di pagamento, secondo quanto consentito dalle normative vigenti.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

ART. 30

DISCARICHI E RIMBORSI

1. I discarichi ed i rimborsi della tassa non dovuta sono disposti alle condizioni, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e dal presente Regolamento.
2. L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'eseguito pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.
3. Eventuali rimborsi di tassa, dovuti in conseguenza di rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle finanze in sede di esame di atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe della tassa, sono effettuati mediante compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi ministeriali.
4. abrogato

ART. 31

SANZIONI

1. Per l'omessa, incompleta o infedele denuncia si applicano le sanzioni nelle misure e nei modi stabiliti dalla legge. E' incompleta la denuncia, anche non originaria, che non comprenda tutti i cespiti tassabili a carico del denunciante.
2. abrogato
3. abrogato

ART.32

ABROGAZIONI

1 Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono abrogate quelle corrispondenti o contrarie contenute nel Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione consiliare 29 luglio 1983 n. 108 e successive

variazioni ed integrazioni fatta salva l'applicazione transitoria prevista dalla Legge e dal presente regolamento.

2.E' pure da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
